



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

COMUNICATO UFFICIALE N° 18 DEL 29 AGOSTO 2013

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

COPPA CALABRIA

Il Comitato Regionale Calabria della L.N.D. organizza la Coppa Calabria 2013/2014 alla quale partecipano le società in organico per come deliberato con C.U. n° 2, nonché le società, non aventi diritto, che ne hanno fatto apposita richiesta, per come di seguito specificato:

Matr.	Società	Campo	Gioco	Cod. Campo
1.	69594 U.S.D. AFRICO	Campo	Comunale AFRICO	133
2.	934439 A.S.D. ATLETICO BOTRICELLO	Campo	Comunale BOTRICELLO	57
3.	934761 A.S.D. ATLETICO MAIDA			
4.	935232 F.C. AURORA REGGIO	Campo	Comunale CROCE VALANIDI/ REGGIO CALABRIA	455
5.	57972 U.S. BIVONGI PAZZANO	Campo	Comunale "Murdolo" BIVONGI	125
6.	932220 A.S.D. CALCIO CITTANOVESE	Campo	Comunale "F. Redi" MELICUCCO (fino al 30:09.2013)	477
7.	934917 A.S.D. CALCIO SANFERDINANDO	Campo	Comunale SAN FERDINANDO	281
8.	916511 A.S.D. CREMISSA	Campo	Comunale CIRO MARINA	18
9.	935574 U.S.D. GASPERINA	Campo		
10.	69161 A.S.D. GREFFA MOSORROFA	Campo		
11.	915570 A.S.D. JUVENILIA ALTO JONIO	Campo	Comunale ROSETO CAPO SPULICO MARINA	271
12.	931562 S.S.D. LA SPORTIVA CARIATESE	Campo	Comunale CARIATI	16
13.	79955 POL. LAUREANESE	Campo	Comunale LAUREANA DI BORRELLO	163
14.	206063 A.S. MARINA DI NICOTERA	Campo	Amm. Prov. VV NICOTERA MARINA	337
15.	919303 A.S.D. MINIERI KING ELETTRICA	Campo	Comunale "A. Curto" CATANZARO LIDO	17
16.	934788 POL. NUOVA ROSARNESE	Campo	Com. "Giovanni Paolo II" ROSARNO	39
17.	67899 U.S.D. PARENTI	Campo	Comunale "A. Ponterio" PARENTI	361
18.	610629 U.S. PETRONA			
19.	931297 A.C.D. PISCOPIO	Campo	Comunale PISCOPIO/VIBO VALENTIA	471
20.	933870 U.S.D. REAL CATANZARO 1969	Campo		
21.	610420 S.S. REAL PIANE CRATI	Campo	Comunale PIANE CRATI	327
22.	933116 A.S.D. S.AGATA D'ESARO	Campo	Comunale MALVITO	239
23.	610553 A.S.D. S.CRISTINA	Campo	Comunale S. CRISTINA D'ASPROMONTE	169
24.	64438 U.S. SAN CALOGERO			
25.	921745 U.S. SANT ANNA	Campo	"R. Leone" S.ANNA / ISOLA CAPO RIZZUTO	494
26.	912780 F.C.D. SCOMMETTENDO.IT FRONTI	Campo	Comunale FRONTI/LAMEZIA TERME	50
27.	73120 A.C. SERRESE	Campo	Comunale SERRA SAN BRUNO	67
28.	931677 A.S.D. SOFIOTA	Campo	Comunale SANTA SOFIA D'EPIRO (a porte chiuse)	292
29.	60405 A.S.D. SPORTING TERRANOVA	Campo	Comunale TERRANOVA DA SIBARI	311
30.	933229 A.S.D. TERINA			
31.	610532 A.S.D. URIA 2000	Campo	Comunale CALABRICATA/ SELLIA MARINA	431
32.	932928 A.S.D. YOUNG BOYS CASSANO	Campo	Comunale "P. Toscano" CASSANO ALLO JONIO	46

CALENDARIO GARE**ANDATA - domenica 8 settembre 2013 - ore 16.00**

1° Accoppiamento	YOUNG BOYS CASSANO	JUVENILIA ALTO JONIO	
2° Accoppiamento	S. AGATA D ESARO	SPORTING TERRANOVA	
3° Accoppiamento	REAL PIANE CRATI	SOFIOTA	
4° Accoppiamento	PARENTI	TERINA	
5° Accoppiamento	CREMISSA	LA SPORTIVA CARIATESE	
6° Accoppiamento	ATLETICO BOTRICELLO	SANT ANNA	
7° Accoppiamento	URIA 2000	PETRONA	
8° Accoppiamento	MINIERI KING ELETTRICA	REAL CATANZARO 1969	sabato 7 settembre 2013
9° Accoppiamento	SCOMMETTENDO.IT FRONTI	ATLETICO MAIDA	
10° Accoppiamento	PISCOPIO	SAN CALOGERO	
11° Accoppiamento	SERRESE	GASPERINA	
12° Accoppiamento	BIVONGI PAZZANO	AFRICO	sabato 7 settembre 2013
13° Accoppiamento	CALCIO SANFERDINANDO	MARINA DI NICOTERA	
14° Accoppiamento	NUOVA ROSARNESE	LAUREANESE	
15° Accoppiamento	CALCIO CITTANOVESE	S. CRISTINA	
16° Accoppiamento	AURORA REGGIO	GREFFA MOSORROFA	sabato 7 settembre 2013

RITORNO - domenica 15 settembre 2013 - ore 16.00

1° Accoppiamento	JUVENILIA ALTO JONIO	YOUNG BOYS CASSANO
2° Accoppiamento	SPORTING TERRANOVA	S. AGATA D ESARO
3° Accoppiamento	SOFIOTA	REAL PIANE CRATI
4° Accoppiamento	TERINA	PARENTI
5° Accoppiamento	LA SPORTIVA CARIATESE	CREMISSA
6° Accoppiamento	SANT ANNA	ATLETICO BOTRICELLO
7° Accoppiamento	PETRONA	URIA 2000
8° Accoppiamento	REAL CATANZARO 1969	MINIERI KING ELETTRICA
9° Accoppiamento	ATLETICO MAIDA	SCOMMETTENDO.IT FRONTI
10° Accoppiamento	SAN CALOGERO	PISCOPIO
11° Accoppiamento	GASPERINA	SERRESE
12° Accoppiamento	AFRICO	BIVONGI PAZZANO
13° Accoppiamento	MARINA DI NICOTERA	CALCIO SANFERDINANDO
14° Accoppiamento	LAUREANESE	NUOVA ROSARNESE
15° Accoppiamento	S. CRISTINA	CALCIO CITTANOVESE
16° Accoppiamento	GREFFA MOSORROFA	AURORA REGGIO

DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI UFFICIALI

In relazione a quanto disposto con Comunicato Ufficiale n.1 della L.N.D., si rammenta alle società la necessità di dotare i dirigenti da inserire nella distinta di gara di apposita tessera per Dirigente Ufficiale.

Detta tessera viene rilasciata dal Comitato Regionale competente e deve essere richiesta direttamente attraverso l'area Riservata alle società disponibile sul sito www.crcalabria.it utilizzando la seguente procedura:

scegliere "Area Generale ed Iscrizioni" e successivamente cliccare su "organigramma";

Verranno visualizzati tutti i dirigenti della società. Qualora il nominativo non fosse presente, procedere all'inserimento dei dati con la funzione "aggiungi nominativo". Se invece il nominativo è presente nell'elenco, cliccare sull'icona di richiesta emissione tessera. Specificare la natura della tessera richiesta, ovvero indicare "SI" nel campo indicato. Successivamente procedere al salvataggio provvisorio o rendere definitiva e stampare. Il modello, sottoscritto, completato con l'apposizione di una foto tessera, e della copia di un valido documento di identità, deve essere inoltrato al comitato regionale unitamente alla distinta di presentazione ricavabile dall'area "Richieste Aperte". Il costo della tessera pari a 3,00 euro, sarà addebitato sul conto societario.

Si informa che in via del tutto eccezionale per la prima Fase della COPPA CALABRIA s.s.2013/2014 ed al fine di consentire il completamento delle procedure di tesseramento, l'ingresso in campo dei dirigenti ufficiali sarà consentito anche attraverso l'esibizione del documento di identità personale accompagnato dalla copia del foglio di censimento (Organigramma) depositato al comitato regionale all'atto dell'iscrizione.

REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

Le 32 squadre ammesse vengono suddivise in 16 accoppiamenti ad eliminazione diretta.

Per le gare ad eliminazione diretta (andata e ritorno), sarà dichiarata vincente del turno la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di reti nei due confronti.

Qualora il computo delle reti realizzate dalle due squadre nei due confronti risultasse pari, si procederà ad un particolare conteggio, attribuendo valore doppio alle reti realizzate dalle squadre nella gara di trasferta. Se i risultati delle due gare risultassero uguali, la determinazione della vincente avverrà per mezzo dei calci di rigore da effettuarsi al termine della gara di ritorno con le modalità previste dalla regola 7 delle Regole del Giuoco e Decisioni Ufficiali e successive modificazioni.

MODALITA' TECNICHE DELLA MANIFESTAZIONE

Le vincenti dei 16 gironi si incontreranno tra loro con gare ad eliminazione diretta (andata e ritorno) seguendo l'ordine degli accoppiamenti di cui all'allegato riquadro.

Nei turni successivi al primo, per il quale è stato diramato apposito calendario, fermi restando gli accoppiamenti del riquadro, giocano in casa le squadre che hanno disputato la prima gara del precedente turno in trasferta.

Nel caso in cui entrambe le società abbiano giocato in trasferta, il Comitato provvederà a designare la squadra di casa mediante sorteggio.

L'operazione di sorteggio verrà effettuata anche nel caso in cui le due squadre interessate abbiano giocato la prima gara del precedente turno in casa.

FINALE

L'incontro di finale verrà disputato con gara unica, su campo neutro da definire, con l'osservanza delle norme di cui all' art. 51, comma 3 primo capoverso, delle N.O.I.F.

LIMITI DI PARTECIPAZIONE

Alle gare di Coppa Calabria possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per le rispettive Società. Si precisa peraltro che la normativa relativa ai "limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età" vigente per il Campionato di Prima Categoria vale anche per la Coppa Calabria.

Durante le gare di Coppa Calabria è consentita la sostituzione di tre calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.

DISCIPLINA SPORTIVA

La disciplina della competizione in fase Regionale è demandata al Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria - L.N.D. , nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite dal Codice di Giustizia Sportiva.

Nel caso una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, e nei suoi confronti vengano applicate le sanzioni previste dall'art. 17 del C.G.S. (gara persa con il punteggio di 0 - 3), la stessa verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione e verrà ammessa al turno successivo la Società avversaria.

La rinuncia alla disputa di una gara comporta la sanzione pecuniaria di € 250,00.

Se la rinuncia si verifica in una gara in trasferta, oltre all'ammenda di cui sopra, alla società rinunciataria verrà addebitato l'importo di € 150,00 e, contestualmente, tale importo verrà accreditato sul conto della società ospitante, a titolo di indennizzo per mancato incasso.

Per i termini procedurali relativi all'inoltro dei reclami avverso la regolarità della gara da proporre agli organi di giustizia sportiva, si rimanda al Comunicato Ufficiale n° 195/A della F.I.G.C., che si allega.

SANZIONI A CARICO DI TESSERATI

Si ritiene opportuno riportare qui di seguito quanto recita il punto 11.1 dell' art. 19 del C.G.S.:

1. Le sanzioni di cui al comma 1, alle lettere a) ammonizione -, b) ammonizione con diffida -, c) ammenda -, d) ammenda con diffida -, e) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara, dell'art 19 del C.G.S., inflitte dagli organi competenti in relazione a gare di Coppa Regione si scontano nella stessa competizione.
2. Per le gare di Coppa Regione i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall'Organo di Giustizia Sportiva.
3. Le medesime sanzioni, inflitte in relazione a gare diverse da quelle della Coppa Regione, si scontano nelle gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Regione.
4. Le sanzioni di squalifica a tempo determinato hanno esecuzione secondo il disposto dell'art. 22 comma 8 del C.G.S.

Per quanto non contemplato nel Regolamento, valgono le norme dei Regolamenti Federali vigenti.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

RIQUADRO COPPA CALABRIA 2013/2014

(allegato al Comunicato Ufficiale n. 18 del 29.8.2013)



1° turno eliminatorio	2° turno eliminatorio	3° turno eliminatorio	4° turno eliminatorio	Finale
And. 08.09.13 – ore 16.00	And. 02.10.13 – ore 15.30	And. 06.11.13 – ore 14.30	And. 26.02.14 – ore 15.00	Mercoledì 23.4.2014 – ore 16.00
Rit. 15.09.13 – ore 16.00	Rit. 16.10.13 – ore 15.00	Rit. 27.11.13 – ore 14.30	Rit. 19.03.14 – ore 15.00	

N.B.: Le date e gli orari potrebbero subire variazioni nel corso della stagione sportiva

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 195/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLE FASI REGIONALI DI COPPA ITALIA, DI COPPA REGIONE E COPPA PROVINCIA ORGANIZZATE DAI COMITATI REGIONALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Il Presidente Federale

- Preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle gare delle fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della L.N.D., relativi alla stagione sportiva 2013/2014, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali ed alla Commissione Disciplinare territoriale;
- ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;
- visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

- che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare di cui in premessa, si svolgano con le seguenti modalità procedurali e nei termini abbreviati come segue:
- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla disputa della giornata di gara;
- gli eventuali reclami, a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara, le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo;
- il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo;

- gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.
L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo, le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo.

La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.);

Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall'emanazione del presente provvedimento.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 GIUGNO 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete